

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

VII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
BIMA	41
PRESIDENTE	41
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (629)	41
PRESIDENTE	41, 42, 45
BIMA, <i>Relatore</i>	41, 42
RAUCCI	42, 44, 45
ZUGNO	42
MARTINELLI, <i>Ministro delle finanze</i>	42, 43, 44, 45
LENTI	43, 44
Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (587)	45
PRESIDENTE	45, 46, 52, 54
BIMA, <i>Relatore</i>	45, 46
NAPOLITANO FRANCESCO	46, 47, 48, 49, 50, 52
RAUCCI	46, 47, 49
ALBERTINI	46, 47, 48, 49, 51, 54
MARTINELLI, <i>Ministro delle finanze</i>	47, 48, 50, 51, 52
SOLIANO	48
TURNATURI	49
TAMBRONI ARMAROLI	49
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	54

La seduta comincia alle 18,10.

SOLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

BIMA. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 629.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 629: « Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso » già approvato dalla V Commissione del Senato.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce alcune modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Le finalità del provvedimento — chiedo scusa se il mio è stato un esame un po' af-

frettato — mi pare siano di duplice ordine. Anzitutto, di poter provvedere alla copertura di spese urgenti, quali quelle derivanti dal disastro dall'alluvione del Cadore.

Mi pare che questa sia la prima, la più immediata finalità.

RAUCCI. Ma, questo provvedimento non fu adottato dal Consiglio dei Ministri prima del disastro del Vajont?

BIMA, *Relatore*. Può darsi! Comunque, io mi sono fatto carico di scorrere il resoconto della discussione svoltasi al Senato. Questa finalità è stata sottolineata anche in quella occasione.

Accanto a questo scopo ve n'è un altro che riguarda la necessità di concretare alcune misure di carattere anticongiunturali, tendenti cioè ad allentare la domanda interna per alcuni consumi di carattere voluttuario, onde alleggerire la pressione della domanda globale, che aveva e che ha determinato, purtroppo, inversione di tendenza nell'attuale periodo della nostra congiuntura!

Qualcuno, al Senato, a quanto mi risulta, aveva prospettato altre possibilità di reperire sia i mezzi fiscali per poter provvedere a spese urgenti sia altri mezzi per poter provvedere a questa azione di carattere anti-congiunturale. Ed è stata affacciata la possibilità di colpire i prodotti provenienti prevalentemente dall'estero, anche per non determinare, direi, effetti negativi in ordine alla occupazione della manodopera interna.

Inoltre, qualcuno aveva anche prospettato la possibilità, così come mi sembra fosse già stato prospettato anche nel discorso del Presidente del Consiglio, di cercare, invece di proporre inasprimenti fiscali, di pescare nel *mare magnum* delle evasioni fiscali.

Naturalmente, io credo che il Governo avesse ben presenti queste altre fonti, queste altre possibilità per attingere mezzi finanziari. Ma, il Governo aveva davanti a se la fretta e quest'ultima, è risaputo, si dice sia cattiva consigliera!

Tuttavia, un approfondito esame delle voci sulle quali è stata inasprita l'I.G.E., porta invece a concludere che la scelta delle voci su cui convergono gli inasprimenti fiscali, è stata fatta con molta oculatezza e con grande senso di responsabilità.

Per cui, ovviamente, il relatore non può che proporre l'approvazione di queste modifiche alle aliquote I.G.E., nel testo pervenutoci dal Senato. Avvertendo che quest'ultimo ha introdotto una modifica al testo governativo, alla voce *b*), aggiungendo le pa-

role « in bottiglia » alla espressione: « vini spumanti ».

Con questa semplice osservazione, il relatore propone alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZUGNO. Desidero solo rilevare che questo aumento dell'imposta generale sull'entrata probabilmente rallenterà il collocamento dei liquori e dei vini spumanti e degli aperitivi a base alcolica che, sia pure in minima parte, hanno una certa influenza nella produzione vinicola. Dal momento che questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, darò voto favorevole alla sua approvazione; ho fatto presente questa circostanza perché possa essere tenuta presente dal Governo in altra occasione.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Desidero anzitutto ringraziare il relatore che ha concisamente, ma chiaramente, illustrato il provvedimento e pregare la Commissione di voler dare il suo assenso al disegno di legge.

L'onorevole Zugno ha chiesto se un provvedimento che aumenti dal 5,40 per cento al 10 per cento l'I.G.E. sui liquori e gli aperitivi non possa avere qualche riflesso sulla produzione dell'alcool, che è collegato al settore del reddito agricolo connesso alla vinificazione. Onorevole Zugno, è vero che non c'è molta coerenza tra il provvedimento, che nel 1959 ha abolito l'imposta di consumo sul vino allo scopo di ridurne il prezzo di vendita, (allora ero Presidente di questa Commissione ed espressi parere contrario) e il provvedimento in esame che aumenta il prezzo di vendita di prodotti che, almeno per la parte alcolica, traggono la loro origine dalla stessa fonte di produzione, cioè la vite. Però noi dobbiamo distinguere — ed entro qui in una considerazione di carattere finanziario e sociale — il consumo del vino, che può essere considerato la bevanda di tutti, nutriente e tonificatrice dell'alimentazione quotidiana, dal consumo dei liquori e degli aperitivi che, nell'inquadramento di una certa politica fiscale, è considerato proprio di un livello di vita superiore. Mentre per i vini l'unica eccezione all'aliquota a cascata superiore alla normale è costituita dagli spumanti, per i liquori e gli aperitivi è evidente il carattere di prodotti non collegati ad una necessità quotidiana, ma appartenenti al genere voluttuario.

Ed è questo il motivo per il quale, andando alla ricerca di maggiori entrate che non in-

cidessero sul costo della vita, si è ritenuto di restare in quel settore dei consumi di lusso nel quale sono elencati vini spumanti, i liquori e gli aperitivi. E debbo dire che al Senato, in altra occasione, fu presentato da un settore, che non può in nessuna maniera essere considerato insensibile alle esigenze della socialità, un ordine del giorno con il quale si chiedeva di aumentare ancora l'imposizione sui liquori ed aperitivi, al fine di contrarre consumi che sono non necessari: e sono stato io stesso a far presente che l'incidere troppo fortemente in questo settore poteva involgere qualche conseguenza non favorevole in un settore di reddito agricolo bisognoso di sostegno.

Ma — ripeto — poiché si doveva provvedere a determinate entrate e non si riteneva di colpire quei settori che avrebbero riflesso immediatamente l'aumento della imposizione nei costi oppure negli elementi costitutivi di quel dato statistico che è il costo della vita, si è manovrato (anche se non del tutto con mano felice, perché sono il primo a riconoscere i difetti di certe operazioni fatte con molte pressioni sul Ministro delle finanze e con poco tempo per meditare) nel settore suntuario, che comprende pellicceria di lusso, i vini spumanti « in bottiglia », le pietre preziose, le perle, i liquori o gli aperitivi, antichità ed oggetti da collezione, le carte da giuoco e i servizi per giuoco.

Gli onorevoli colleghi noteranno che sono stati esclusi gli oggetti d'oro, di platino e d'argento perché già il collega onorevole Trabucchi aveva dovuto, in un provvedimento che risale a pochi mesi or sono ridurre l'aliquota dell'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento, per un complesso di considerazioni che riguardano anche un vasto settore artigianale, di quell'artigianato del quale l'onorevole Zugno si occupa sempre con così grande impegno e competenza.

Mi permetto concludere chiedendo alla Commissione di approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.

LENTI. Siamo molto perplessi, nel momento in cui dobbiamo decidere circa il voto da dare sul provvedimento in esame, non essendo, su alcune cose, stati portati chiariamenti.

Dovrei, intanto, a nome del mio gruppo, rilevare come una volta di più, la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere su argomenti e provvedimenti il cui testo le è fornito all'ultimo momento non dando la possibilità di approfondire seriamente le questioni ciò che, nella sostanza, toglie alla Com-

missione la possibilità di espletare con coscienza il suo compito.

Riteniamo, inoltre, che tutti gli italiani che hanno letto i giornali abbiano pensato, sulla scorta delle dichiarazioni fatte dal Governo quando preannunciò questi provvedimenti, che questi provvedimenti specifici di aumento delle tasse su alcuni generi di consumi di lusso, avessero una funzione anti-congiunturale, che fossero, cioè adottati per dare almeno una impressione di austerità che si deve, d'ora in avanti, avere dal popolo italiano e, in particolare, che volessero scoraggiare l'impiego di capitali in direzioni non serie in un momento come questo, in cui la nostra situazione economica, ci richiama tutti a delle responsabilità.

Vediamo ora che la relazione al disegno di legge presentata al Senato dice che questo provvedimento ha lo scopo di fronteggiare impellenti esigenze del bilancio, manifestatesi in questi ultimi tempi e che si ripromette di ottenere rapidamente un gettito.

Vi è quindi una profonda contraddizione tra la natura originaria del provvedimento, quale era stata presentata al popolo italiano e la giustificazione che accompagna, in questo momento, il provvedimento stesso.

Altra cosa che vorrei far notare. Sarebbe stato opportuno che l'onorevole Ministro ci avesse fatto conoscere quanto si ripromette di incamerare e soprattutto quali sono gli impellenti bisogni di bilancio che occorre fronteggiare da alcuni giorni a questa parte, secondo la nuova giustificazione che accompagna il provvedimento.

Riconosco di aver chiesto la parola in ritardo ma prego di volermi giustificare per il fatto che abbiamo visto il testo legislativo alcune ore fa e non avevamo praticamente, neanche ancora potuto chiarire le singole posizioni, dai singoli gruppi assunte al Senato. La rapidità quindi con la quale si è proceduto nella esposizione della relazione ed anche le parole dell'onorevole Ministro, ci hanno impedito di rispettare la prassi.

Ritengo doveroso che gli interrogativi da me posti siano chiariti onde consentire al gruppo che rappresento di votare in piena coscienza e responsabilità.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Desidero tranquillizzare immediatamente l'onorevole Lenti, il quale si mostra scandalizzato, perché sembra che soltanto da poche ore il presente disegno di legge sia stato comunicato agli onorevoli membri della Commissione. Debbo dire all'onorevole Lenti che il disegno di legge, nel suo testo originario, è

stato presentato al Senato in data 3 ottobre con la relazione. Egli si è richiamato a questa relazione, ma non può dire che essa sia a sua disposizione da poche ore.

LENTI. Da oggi.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Se facesse come faccio io e fanno tanti altri colleghi, che ritiro tutti i testi sia del Senato che della Camera, sarebbe informato. Ma, dunque, entriamo nel merito.

Ella ha detto: qual'è stato lo scopo di questo provvedimento? Ed ha ricordato che la relazione inizia con la tradizionale frase di molte relazioni: « A seguito delle impellenti esigenze di bilancio »... E si è chiesto: ma, in definitiva, si tratta di un provvedimento che ha una sua finalità di carattere moralizzatore di certi consumi, oppure si tratta esclusivamente di un'invenzione del ministero delle finanze per incrementare il gettito?

L'una e l'altra cosa, onorevole Lenti! Ha l'uno scopo e l'altro. Ha lo scopo, innanzitutto, di raccogliere delle maggiori entrate perché lo Stato si trova di fronte ad una continua pressione per la crescita della spesa pubblica! Ma, nella ricerca delle maggiori o nuove entrate, si è cercato — dice la relazione — di attuare « una progressività di tassazione che concreti una perequazione tributaria tra prodotti di uso corrente e prodotti di uso non strettamente necessario »!

A me è che, in una tastiera estremamente vasta e molto difficile da maneggiare, di aggravio di imposizioni esistenti, era opportuno fermarsi nel settore dei consumi di lusso, aumentando l'imposta generale sull'entrata, che per queste voci è assolta salvo eccezioni con aliquote applicabili ad ogni singolo passaggio.

E mi sembra che non ci sia motivo di scandalizzarsi se il Governo ha scelto questa politica! Ma il 9 ottobre è capitata una grossa disgrazia, una vera tragedia per il nostro paese...

Normalmente che cosa si fa in famiglia quando sopraggiunge una disgrazia, non solo imprevedibile, ma addirittura superiore a quella che poteva essere la sopportabilità normale? Che cosa si fa? Da noi si dice, con una frase molto popolare, che si rompono i salvadanai e si tira fuori tutto quello che c'è! Ecco quello che ha fatto il Governo.

Il Ministro del tesoro ha ritenuto, per un complesso di esigenze manifestatesi così improvvisamente, di dare una sistemazione piuttosto che un'altra all'entrata prevista dal provvedimento.

Ma, a me pare che, se si deve obiettivamente valutare l'essenza di una politica finanziaria e sociale, è necessario indicare se vi siano altri settori di imposizione caratterizzati dai consumi voluttuari, che potevano essere colpiti al posto di questi.

Al Senato me ne sono stati indicati parecchi. Un collega senatore ne ha citati quattro. Ma io gli ho letto, tirandoli fuori dalla mia borsa il testo dei disegni di legge che erano stati preparati. E gli ho spiegato i motivi per cui l'azione impositiva su motoscafi, automobili di lusso e altri settori avrebbe soddisfatto, sì, un certo desiderio moralizzatore, ma non avrebbe implicato certo una vera incidenza sui consumi, la quale invece è insita in questo provvedimento che si propone di prelevare in un anno oltre 20 miliardi in più sui consumi attuali di tali articoli, così divisi: pelliccerie di lusso, 1 miliardo 114 milioni; vini spumanti 1 miliardo 250 milioni; pietre preziose e perle, 1 miliardo 560 milioni; liquori ed aperitivi, 13 miliardi 302 milioni; antichità, 2 miliardi 651 milioni; carte e servizi per giuoco, 443 milioni. Totale: 20 miliardi 330 milioni. Incremento del gettito per otto mesi: 13 miliardi 553 milioni.

Dunque, io penso...

RAUCCI. Vorremmo capire, onorevole Ministro, se il Governo si propone di realizzare il fine di scoraggiare i consumi... Oppure di realizzare quelle entrate. Perché, i due fini sono contraddittori. Se lei vuole realizzare maggiori entrate deve provvedere, naturalmente, con un provvedimento che non scoraggi quei certi determinati consumi!

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Questo, le dico, è un provvedimento di carattere misto perché si propone di prelevare di più nel caso che i consumi continuassero nella stessa misura...

RAUCCI. Ma sono contraddittori i fini...!

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. No, perché la finalità compressiva dei consumi può essere realizzata nei confronti di una dilatazione degli stessi.

Le aggiungo che ritengo che nessuna signora, che desideri una pelliccia di lusso, cambierà parere perché l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata non è più dell'8,30 per cento, ma è del 12 per cento!

RAUCCI. Noi siamo coerenti nella nostra polemica perché quando diciamo che questi sono provvedimenti che non modificano sostanzialmente l'attuale situazione congiunturale...

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Raucci, prelevare di più da consu-

mi sunluari vuol dire agire nel senso — me lo conceda — di rallentare quanto meno la dilatazione.

RAUCCI. D'accordo! Ma, allora il Governo non può adottare questo provvedimento presentandolo come un provvedimento anti-congiunturale.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. La presentazione è quella che si desume dalla lettura della relazione che accompagna il testo del disegno di legge!

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sotto indicati, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria fini: voci doganali: 43.01-A; 43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 12 per cento;

b) vini spumanti in bottiglia: 12 per cento;

c) pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate: 12 per cento;

d) liquori ed aperitivi a base alcolica: 10 per cento;

e) antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non viventi: 10 per cento;

f) carte da giuoco, servizi, articoli ed accessori per giuoco: 10 per cento.

Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

(È approvato).

ART. 2.

La nuova aliquota stabilita per il commercio dei prodotti di cui alla lettera e) del precedente articolo non si applica agli atti economici aventi per oggetto l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle Regioni, delle Pro-

vincie, dei Comuni, delle Università, dei Musei e degli Istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti l'imposta generale sull'entrata resta ferma nella misura del 5,30 per cento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale », approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Il disegno di legge, relativo alla concessione di un condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, ristabilisce una prassi che era stata costantemente seguita in questo dopoguerra, per la quale ad ogni provvedimento di amnistia e indulto concernente anche i reati finanziari seguiva un provvedimento di condono anche delle infrazioni di carattere pecuniario non costituenti reato. Tale prassi era stata interrotta con l'ultimo provvedimento di amnistia e indulto, che risale al 24 gennaio 1963, (n. 5), comprendente anche le infrazioni pecuniarie costituenti reato e non le infrazioni puramente amministrative di natura pecuniaria.

Pertanto il disegno di legge tende a ristabilire una prassi ed ha anche un valore peregrativo, in quanto estende al settore delle violazioni che non costituiscono reato i benefici concessi per le infrazioni costituenti reato.

L'efficacia del provvedimento si estende ai fatti commessi fino all'8 dicembre 1962, termine previsto nel decreto di amnistia e indulto concessi col decreto presidenziale del 24 gennaio 1963. Si è inoltre stabilito che il termine per ottenere queste agevolazioni fiscali è di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il condono, quale risulta strutturato nel provvedimento, è di carattere generale, in quanto si riferisce a tutte le soprattasse e pene pecuniarie previste dalle singole leggi sulle imposte, qualunque sia il loro ammontare, purché il pagamento avvenga en-

tro il suddetto termine di 120 giorni e il contribuente accetti di volerlo definire.

Il disegno di legge, oltre che dare la possibilità all'Erario di introitare una massa di denaro che si valuta di circa 90 miliardi, tende ad alleggerire enormemente il lavoro degli uffici tributari. Ritengo pertanto che esso si inserisca nella logica dei provvedimenti adottati nel passato. Una innovazione che merita di essere sottolineata è quella prevista dall'articolo 5, che stabilisce che il contribuente, per avvalersi del condono evitando l'alea conaturata ad ogni esame di merito delle vertenze, deve riconoscere come dovute e quindi deve versare, senza possibilità di ripeterle alcun somme a titolo di tributo (somme che non avrebbe versato qualora, in seguito alla prosecuzione della vertenza, questa si fosse risolta in suo favore). Si tratta di un principio che merita di essere sottolineato.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non si tratta però di una novità, in quanto tale principio ha sempre costituito una *conditio sine qua non*.

BIMA, *Relatore*. Questa norma dà agli uffici tributari la possibilità di contare per il futuro su tali concordati invece che su vertenze che non si sa come si sarebbero risolte; il contribuente d'altra parte, con il provvedimento di condono, paga una somma determinata che è stabilita dagli uffici stessi.

Dopo questa semplice illustrazione, attese anche le finalità del provvedimento, il relatore non può che proporre l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato già dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Dichiaro anzitutto che il mio gruppo darà voto favorevole all'approvazione del disegno di legge. Desidero, però, fare qualche considerazione. In primo luogo nella relazione si dice che il provvedimento ha un carattere equitativo, nel senso che interviene in seguito al decreto presidenziale di amnistia e indulto; rileviamo che il provvedimento è stato presentato a nove mesi di distanza dal decreto e che ciò crea una situazione evidente di sperequazione; infatti i contribuenti che si trovavano in determinate condizioni dopo l'emanazione del decreto di amnistia hanno provveduto a definire le loro vertenze con gli uffici tributari. Potrei citare decine di casi di privati che sono stati contravvenzionati per la mancanza di bollette dell'I.G.E., in seguito all'intervento di accertamento della guardia di finanza. Nel mio comune (quello di Capua) alcune decine di venditori ambu-

lanti, che guadagnano mille lire al giorno, hanno ricevuto contravvenzioni che sono state notificate loro nel periodo immediatamente precedente a quello in cui si attendeva l'amnistia.

È venuta l'amnistia, hanno dovuto indebitarsi per pagare il tributo e la pena pecuniaria e quindi, in pratica, essi non vengono a beneficiare di questo condono. Non so se il problema, per questi casi di tipo particolare, può essere posto all'esame degli uffici. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di valutarli.

ALBERTINI. Abbiamo preparato un emendamento che riguarda coloro che non hanno pagato.

RAUCCI. Ecco l'elemento di grave sperequazione che si viene a creare: creiamo una situazione di fatto per cui chi è stato più sollecitato a definire le sue vertenze non beneficia di un condono di cui, invece viene a beneficiare chi ha fatto maggiore resistenza.

NAPOLITANO FRANCESCO. Vi è stata anche da parte nostra una questione posta in Parlamento perché vi è una contraddizione rilevata da tutto il popolo italiano, quindi, a quell'epoca, bisognava fare le proprie rimozioni ed intervenire.

RAUCCI. Di sollecitazioni ve ne sono state; forse non hanno assunto carattere di molta efficacia perché non abbiamo sviluppato la pressione necessaria.

Vi è anche un secondo elemento che vorremmo sottolineare ed è di carattere più generale. Quando ci troviamo a discutere di provvedimenti di questo genere, appare immediatamente, in tutta la sua evidenza, la grave situazione nella quale si versa in materia di contenzioso e, proprio quando discutiamo questi provvedimenti, la drammaticità della situazione, si appalesa in tutta la sua evidenza. Di fatti, che cosa creiamo con questi provvedimenti? Un vantaggio per zone larghe di piccoli contribuenti? Evidentemente no. È chiaro, perché il contenzioso, in genere, lo apre colui che ha possibilità di rivolgersi a consulenti e colui, quindi, che, evidentemente deve pagare imposte a determinati livelli, che fa il ricorrente per professione. È di fatto, nei confronti di questo tipo di contribuente, che adottiamo provvedimenti di questo genere ed allora non possiamo fare a meno di prospettare, anche in questa occasione, l'esigenza di provvedere immediatamente ad una riforma nel settore del contenzioso tributario che si appalesa sempre più necessaria e sempre più urgente.

I colleghi socialisti hanno preannunziato un loro emendamento e noi ne prenderemo visione perché anche noi volevamo presentarne uno in relazione a quella situazione di fatto che si è venuta anche essa a creare e che può determinare un elemento di grave sperequazione in quanto il contribuente che, in questo periodo, ha concordato per una certa somma comprensiva anche della penale e della sovratassa ma che non ha ancora pagato perché i ruoli non sono stati ancora pubblicati, dovrebbe pagare, in base alla legge così come essa viene presentata, anche la penale e la sovratassa, sia pure nella misura concordata. Il contribuente, invece, che non ha ancora concordato, viene a beneficiare di questo provvedimento. È questo un caso che può essere risolto nella presente legge; non è un problema che deve andare allo studio del Ministro delle finanze.

Se l'emendamento che i colleghi socialisti intendono presentare, riguarda la questione che ho sopra esposta, noi ci associamo a quell'emendamento.

ALBERTINI. È così.

RAUCCI. Vorrei fare ancora un'altra considerazione che riguarda il termine che viene proposto per poter godere del condono.

Non so se sia giusto stabilire che bisogna provvedere, nel termine di 120 giorni agli adempimenti di legge. Questa è evidentemente una condizione pregiudiziale. Per godere del condono e nello stesso tempo realizzare il concordato si richiede un periodo che arriva fino a sei mesi. A me sembra che fissare un termine di questo genere, non sia giusto.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Cioè è breve.

RAUCCI. È breve. Non dovrebbe esserci un termine, una volta stabilito che bisogna temperare a tutti gli adempimenti di legge.

ALBERTINI. È una prassi costante.

RAUCCI. In via del tutto normale, gli uffici valuteranno la possibilità di una rateizzazione.

Ma vorrei fare un'altra considerazione: per ciò che riguarda il termine per i concordati comprendo che si può facilmente giungere ad un concordato quando ci si trova di fronte ad un accertamento che si avvicina ad una valutazione realistica del reddito effettivo ma immagino il caso di un contribuente che si trovi di fronte ad un accertamento assolutamente sballato; evidentemente, se stabiliamo che egli deve concordare nel giro di sei mesi e quindi eliminare il contenzioso, veniamo a negare la

possibilità di una difesa di questo contribuente nei confronti di un accertamento che egli non può accettare perché non è reale.

Anche in questo caso, a mio parere, una riflessione deve essere assolutamente fatta nel senso che il termine non può essere fissato.

Mi rendo conto del fatto che sorge tutta una serie di complicazioni e di difficoltà ma si pone il contribuente nella condizione di fare il conto: considerata penalità e sovratassa e considerato quello che viene a risparmiare e quello che viene a pagare in più per un accertamento non reale, se, per il calcolo della convenienza, quello che risparmia in sovratassa non corrisponde a quello che dovrebbe non pagare, la pratica di contenzioso viene senz'altro eliminata.

Queste le considerazioni che volevamo fare nella speranza che l'onorevole Ministro voglia rispondere positivamente agli interrogativi posti.

NAPOLITANO FRANCESCO. Distingueri tra imposte dirette e imposte indirette. Per quanto riguarda la pena pecuniaria, per l'imposta sulla entrata e per le altre imposte indirette esiste già un provvedimento, cioè una ordinanza motivata anche su quelle che sono le eccezioni presentate dal contribuente e quindi vi è già una decisione, una sentenza emanata dalla Intendenza di finanza che ha lo stesso vigore della sentenza del pretore ed in questo caso ci troviamo di fronte ad un contribuente che è certo del dispositivo della sentenza e quindi può valutare se gli conviene pagare o beneficiare del condono.

ALBERTINI. Non vi è più il pericolo dell'ostruzionismo del funzionario.

NAPOLITANO FRANCESCO. Per le imposte dirette, non credo che il termine sia sufficiente per il contribuente che si trova di fronte ad un accertamento da parte dell'ufficio, molte volte non sufficientemente suffragato da elementi certi, così che il contribuente si trova nella condizione di dover esaminare se accettare o no un concordato che potrebbe, indubbiamente, essere disastroso. In quel caso occorre un lasso di tempo molto più lungo perché si possa, sia da parte del contribuente che da parte dell'ufficio preposto agli accertamenti, avere la possibilità di decidere se accettare o meno quello che è il beneficio del condono.

In questo senso e per queste considerazioni, propongo che il termine, per quanto riguarda le imposte dirette, sia un po' allungato. Per le imposte indirette, invece, ci troviamo di fronte a decisioni certe.

ALBERTINI. Noi siamo d'accordo sul fine di questo provvedimento e, quindi, voteremo a favore del disegno di legge. Siamo tuttavia sostanzialmente d'accordo anche sulle osservazioni critiche, specialmente le prime due, fatte dall'onorevole Raucci.

Per quanto riguarda la parte generale, che non concerne espressamente la materia su cui dobbiamo deliberare qui oggi, vale a dire circa la riforma del contenzioso tributario, siamo perfettamente d'accordo su questa necessità. Mentre l'altra parte delle critiche, effettivamente riguarda una competenza specifica in questa sede, di questa Commissione. Perché, qui, evidentemente, c'è una discriminazione grave per quella categoria di contribuenti meno avvertiti, meno assistiti, che nulla sapevano circa la possibilità o la probabilità della emanazione di un provvedimento come questo in esame e, quindi, si sono prestati a concordare con il funzionario del fisco e si vengono a trovare oggi in una situazione peggiorata nei confronti di coloro che hanno avuto maggiore assistenza e un migliore orientamento in queste cose.

Ora, noi in considerazione di ciò, abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo, che riguarda l'ultima parte del penultimo comma dell'articolo 2, laddove si dice: « non si applica inoltre — cioè il condono — per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Noi, insieme con il collega onorevole Lenti, proponiamo di modificare dicendo che il condono si applica anche per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge « purché il pagamento non sia ancora avvenuto ».

Questa la nostra proposta che sottoponiamo alla considerazione della Commissione, per ristabilire un equilibrio di giustizia nei confronti di quella categoria di contribuenti che ha dato prova di maggiore sensibilità !

SOLIANO. Un'osservazione soltanto voglio fare, peraltro già accennata dal collega onorevole Raucci e che riguarda quella parte del suo intervento riferita alla dilazione del pagamento. Noi abbiamo, in base a questo provvedimento, un trattamento, a mio giudizio, non equo nei confronti di chi ha stipulato un atto di dilazione con l'Amministrazione. Cioè, noi abbiamo il caso di chi ha pagato regolarmente le quote alle scadenze fissate nell'atto di dilazione e che usufruirà del condono per la restante parte della somma non pagata. Abbiamo

il caso, invece, di chi ha stipulato un atto di dilazione e che però non ha pagato ancora, ha ritardato i pagamenti alle scadenze, nel quale caso noi abbiamo il condono che agisce, nella circostanza, anche per le quote a suo tempo non pagate.

NAPOLITANO FRANCESCO. Quelle che saranno già scadute saranno già acquisite e, quindi, su questo non si discute !

SOLIANO. Volevo precisare che, così, si va a premiare addirittura il negligente !

Cioè, noi troviamo scritto che: « Ove, alla data della entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione, questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine... » ! Ora, è questo il punto !

Io ritengo...

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Allora, lei chiede se si deve pagare tutto o soltanto le rate scadute ?

SOLIANO. Ritengo che si debba pagare — questo, almeno a mio giudizio — la differenza come se uno avesse continuato a pagare !

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. No, no !

SOLIANO. Ora, chi non ha pagato, secondo me, verrebbe ad usufruire di un condono maggiore rispetto a chi ha, invece, continuato a pagare.

NAPOLITANO FRANCESCO. Facciamo un caso pratico. Io, sei mesi fa, ho concordato, ho avuto la dilazione del pagamento in dodici rate di un mio debito in pene pecuniarie e tasse. Delle prime tre rate ne ho pagate due e, l'altra, alla scadenza, non l'ho pagata perché non ero in condizione di farlo, ecc. Per quelle scadute prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono d'accordo: devo pagare. Però, per le altre rate che andranno a scadere in seguito, per quelle c'è il condono che nel frattempo è intervenuto ! La penale viene rateizzata, la tassa no. Quindi, se la penale è suddivisa in sei rate, io per le prime tre, già scadute e non pagate per mia negligenza, devo pagare, ma per quelle ancora da scadere, invece, interviene il beneficio del condono. Se è stato rateizzato il debito di imposte in 12, 24 rate, ecc., può darsi, quindi, che per il passato io abbia pagato per le rate scadute, ma per quelle ancora da scadere devo beneficiare del condono.

SOLIANO. L'altra osservazione che vorrei fare riguarda i ricorsi. Noi tutti abbiamo presente, e quindi l'onorevole Ministro lo saprà

certamente, i tipi di ricorsi che ci sono. Ci sono dei ricorsi che sono fondati, non ce ne sono soltanto di infondati. Ci sono quelli di cui è presentata successivamente la documentazione e questa è ritenuta valida. E, questi ultimi ricorsi, dovrebbero essere definiti.

Ora, il problema che io mi pongo è questo: in quale condizione mettiamo il contribuente che ha presentato ricorso a modifica della contravvenzione che gli è stata elevata, chiedendo la riduzione di questa contravvenzione in quanto ha dimostrato che la entità della infrazione era diversa o che l'infrazione non è avvenuta?

Ritengo che, se non facciamo una distinzione, mettiamo il contribuente che ha ragione nella condizione di dover ugualmente pagare un tributo per poter usufruire del condono; sarebbe opportuno invece far decidere i ricorsi in tempo debito, in modo da consentire al contribuente di poter ugualmente usufruire del condono entro i 120 giorni.

TURNATURI. Prendo la parola per esprimere il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge e per rilevare alcune perplessità in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Albertini. Non nego il fondamento equitativo che lo ha ispirato, ma vorrei ricordare ai colleghi gli inconvenienti cui andremmo incontro se approvassimo tale emendamento; infatti in base ad esso se un contribuente ha concordato, per esempio oggi, il reddito, non viene iscritto nei ruoli per la soprattassa; ma se un contribuente ha concordato il reddito il 20 giugno, cioè prima della pubblicazione dei ruoli di ricchezza mobile (la prima serie è pubblicata a giugno, la seconda a dicembre), nel mese scorso ha cominciato a pagare la prima rata del tributo e la soprattassa e non dovrebbe invece pagare la rata successiva. Tutto ciò comporterebbe un lavoro di enorme entità per gli uffici amministrativi.

Ogni volta che si è discusso di provvedimenti di questo genere, è stato proposto questo emendamento, perché, in effetti, sul piano equitativo, è molto giusto.

E vorrei sottolineare un altro aspetto. Il contribuente che ha già concordato, ha dimostrato di essere diligente, però, se egli fosse stato veramente e completamente diligente, non sarebbe stato sottoposto al pagamento della soprattassa perché questa si paga in quanto vi sia stata la dichiarazione infedele o mancata.

TAMBRONI ARMAROLI. Per quelli che hanno concordato, invece, è tutto a posto.

TURNATURI. Qui dobbiamo giudicare in relazione alla situazione generale attuale. Sappiamo per esperienza che, quando si perviene ad un concordato, in linea di massima, non sempre gli uffici, nello stabilire il concordato, tengono conto, anche, che il contribuente, quando vi è la dichiarazione infedele, debba pagare la soprattassa.

ALBERTINI. Allora il provvedimento di condono sarebbe inutile.

TURNATURI. No. Il provvedimento di condono risponde alla esigenza di accelerare la definizione delle vertenze che sono centinaia di migliaia.

RAUCCI. Modifichiamo il contenzioso allora...

TURNATURI. La situazione, comunque, è quella che è. Ci troviamo di fronte a centinaia di migliaia di pendenze che sono quelle che sono e noi, con il presente provvedimento, stimoliamo lo spirito di iniziativa del contribuente perché definisca e anche il termine di sei mesi è stato posto a ragion veduta, per consentire, cioè una rapida acquisizione al bilancio dello Stato. Dobbiamo però riconoscere che, se dilatassimo il termine, verrebbe meno lo stimolo a definire sollecitamente le pendenze. Queste cose ho voluto dire perché se vogliamo essere veramente equi, dovremmo stabilire una data retroattiva così da porre tutti i contribuenti su un piano di parità ma addosseremmo all'amministrazione un onere talmente forte sul piano amministrativo, che ne sarebbe sopraffatta.

Queste le considerazioni che ho sentito il dovere di porre all'attenzione degli onorevoli colleghi.

NAPOLITANO FRANCESCO. Per quanto riguarda le considerazioni espresse dal collega onorevole Turnaturi, in parte concordo con lui ed in parte no.

Noi sappiamo che il concordato, una volta fatto è denunciato da parte dell'amministrazione entro il mese successivo.

Ritengo valide le osservazioni fatte dallo onorevole Turnaturi per quanto riguarda i concordati divenuti esecutivi, passati nei ruoli e passati all'esattore perché in questo caso si creerebbe effettivamente, per l'amministrazione, un onere quasi inattuabile. Per quanto riguarda, invece, i concordati fatti di recente, e questa è anche una questione di ordine morale, i concordati non trascritti nei ruoli e che non sono passati all'esattore per la riscossione, penso che, in questo caso il contribuente debba beneficiare del condono.

ALBERTINI. Per quelli che non siano iscritti a ruolo.

NAPOLITANO FRANCESCO. Per quanto riguarda invece la questione del termine di sei mesi faccio osservare che vi sono contribuenti che hanno posizioni di ritardo di 6, 8, 10 anni da sistemare e, naturalmente, perché questi concordati vengono fatti, occorre una elaborazione lunga e complessa con presentazione di documenti da parte dei contribuenti. D'altra parte sappiamo che il concordato non è neppure ammesso dalla vigente legislazione tributaria perché il contribuente ed il direttore dell'Ufficio delle imposte si mettono d'accordo ma debbono poi ricondurre tutto nell'alveo della legge e quindi fare l'accertamento e la valutazione analitica, ciò che richiede un tempo indubbiamente lungo. In conseguenza, del condono potrebbero beneficiare pochissime persone per quanto riguarda le imposte dirette. Sono invece d'accordo sul termine di 120 giorni per quanto riguarda tutte le altre imposte.

Per quanto riguarda il concordato, il periodo di 6 mesi è troppo breve e bisogna quindi portarlo ad un anno.

E, poi, vorrei aggiungere, a proposito della parte che riguarda il penultimo comma, sempre dell'articolo 2, ove si dice che il condono « non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge », che qui bisogna anche stabilire: già definiti, ma non iscritti a ruolo! Cioè, non già definiti e pagati dal contribuente.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Brevi osservazioni! Innanzitutto, desidero ringraziare tutti i settori della Commissione, perché mi sembra di avere inteso da parte di tutti un proposito di adesione al provvedimento; sia pure accompagnato, questo proposito in taluni settori, da considerazioni e critiche o proposte di emendamenti, sui quali ho il dovere di esprimere il parere del Governo.

Devo dire per prima cosa che, ogniquale volta interviene un provvedimento di questo genere, la giustizia riguardata nel senso suo vero, di datrice a ciascuno del suo, ma come un principio che deve anche illuminarsi, di quando in quando, di indulgenza e di comprensione. Il cittadino che non incorre in alcuna infrazione potrebbe, se non fosse cittadino dai sentimenti civici fermi, lamentarsi perché i provvedimenti di amnistia, indulto o condono, non gli accordano nulla! Ma, noi non abbiamo un senso così esasperato dei nostri diritti, da negare allo Stato questo su-

premo dovere della grazia. E, in definitiva, questo concetto della grazia non è che uno dei volti della giustizia, che non solo punisce quando deve punire, ma anche solleva. E, quindi, ogniquale volta sento dire che vi sono sperequazioni fra coloro che non sono avvantaggiati da questo provvedimento e coloro che, invece, ne sono toccati o agevolati, io prego di tenere presente che nel mese di gennaio è stato adottato un provvedimento di amnistia e di indulto e che qui stiamo discutendo un provvedimento di condono in materia tributaria, di sanzioni, cioè, che hanno colpito coloro che hanno violato una legge.

Ora, ho sentito, accanto a queste, altre considerazioni che hanno un aspetto che più colpisce il senso — innato in ciascuno di noi — della giustizia.

L'onorevole Raucci, per esempio, ha fatto presente che, a seguito del tempo trascorso fra il provvedimento di amnistia e indulto e la presentazione di questo provvedimento di condono, molti hanno rinunciato all'attesa di un provvedimento di condono ed hanno definito i loro rapporti con il fisco. Ed ha detto: siamo nel caso di coloro che, avendo commesso una infrazione, ed essendo stati diligenti, o sensibili al loro dovere di riparare, hanno definito i rapporti stessi prima dell'intervento del provvedimento di condono, addossandosi, in tal modo, un onere che altri non hanno più!

Ora, anche in questo caso, bisogna distinguere tra la situazione teorica e quella pratica. Certo, teoricamente è amaro per i contribuenti, che già prima dell'estate avevano definito le loro controversie e pagato la penale, doversi rimproverare di non avere atteso. Di fatto però, gli atti dell'Amministrazione non si arrestano mai; desidero dire all'onorevole Raucci che non c'è stata alcuna accelerazione nella definizione del contenzioso amministrativo. Effettivamente molti contribuenti hanno preferito attendere; ma questi mesi di ritardo non sono attribuibili ad eventuale negligenza degli organi preposti alla elaborazione normativa; in questo periodo di tempo hanno avuto luogo le elezioni politiche e la formazione di un nuovo Governo. Appena è stato possibile, il nuovo Governo ha presentato questo provvedimento, che ha richiesto un'elaborazione impegnativa; è stato spinto a ciò (come è detto nella relazione) da motivi di ordine equitativo che, ogni volta che è stato emanato un provvedimento di amnistia e indulto concernente anche reati finanziari, hanno consigliato la presentazione di un disegno di legge inteso a

condonare le sanzioni pecuniarie non aventi natura penale, derivanti dalle infrazioni previste dalle leggi tributarie.

Non ho dati esatti, ma posso dire che il numero di pratiche del contenzioso dei diversi settori dell'Amministrazione supera il milione; vi sono certamente i ricorsi fondati, basati su un errore materiale o su un ordinario atto d'incomprensione della legge fiscale, ma vi sono anche numerosi ricorsi presentati dai cosiddetti « professionisti del ricorso ». Si ha, dunque, una enorme congeria di ricorsi; ma, anche se è amaro per il Governo dover constatare che non esistono strumenti per perfezionare questa materia, ciò non toglie che il Governo abbia il dovere di dire al Parlamento che, sbarazzando il terreno dei rapporti tra contribuente e fisco da tutti questi ricorsi, si ottiene il vantaggio di far introitare all'Erario poco meno di un centinaio di miliardi di lire.

E non è questo il solo vantaggio che si potrà conseguire, giacché — nel campo di talune valutazioni relative alle imposte di registro e soprattutto nel campo delle imposte dirette — bisogna riconoscere che, qualche volta, il fisco, nella non sufficiente informazione che sorregge la sua azione, preferisce, abbandonare nella richiesta tributaria, di guisa che il contribuente qualche volta resiste proprio perché si sente rispondente alla sua opinione. Chiedendo al contribuente se accetta, non già di concordare (il collega onorevole Napolitano è maestro in questa materia, e ha detto che il concordato è stato abolito dalla legge), ma di definire il reddito. E, se esso definisce il reddito con buona volontà, noi abbiamo un contribuente che, per gli accertamenti che concorderà negli anni successivi, essendo egli già uscito dalla area che egli riconosceva di « imposizione dovuta » ed entrato in quella che egli riteneva di « imposizione pretesa » e, negli anni successivi, partirà da una base più « avanzata »; cosicché vi è un'acquisizione di entrata ordinaria che, a mio giudizio, non può non essere tenuta in conto.

Debbo, poi, dire che, accanto alle considerazioni di ordine generale, in merito alle quali ho risposto molto succintamente, vi sono considerazioni di carattere particolare, che hanno trovato motivazione in due proposte di emendamento, quelle dei colleghi Albertini e Raucci, in base alle quali si chiede che il condono venga applicato per le sovrattasse e pene pecuniarie dovute per accertamenti anche già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i relativi importi non siano già stati corrisposti

all'Erario. Debbo dire che ho interessato, mentre si svolgeva la discussione, gli uffici, per chiedere se vi erano precedenti in questa materia, ma mi è stato risposto che non ve ne sono, perché si tratta di riprendere in considerazione dei rapporti definiti. Ricadiamo nelle considerazioni generali dette prima. È intervenuta una definizione; si poteva attendere, ma, per il fatto che non si sia atteso, è intervenuto il consolidamento di un accertamento e del correlativo rapporto di dare ed avere.

ALBERTINI. Per quello che riguarda l'impostazione ma non per quello che riguarda la sovrattassa.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. La sovrattassa è riscossa a titolo uguale alla imposta, quando è avvenuta la definizione. Non mi sento di accettare un emendamento in contrasto con un fondato parere degli uffici. Desidero dire al collega onorevole Albertini che avrei esaminato la possibilità di tradurre il concetto in norme applicative, se ciò fosse stato possibile; ma non vi è questa possibilità.

Indubbiamente vi è chi definirà volontariamente e chi invece ha avuto il condono del fatto penale, amnistia e indulto. Senonché non è possibile eliminare la difformità fra le due situazioni e sconvolgere quei rapporti che, essendo stati definiti, sono entrati nel campo delle cose non più giudicabili, nelle quali nemmeno il legislatore ha più titolo per intervenire, a meno che non voglia rinunciare a principi generali che sono il sostegno di norme molto più importanti.

Ma è stata fatta un'altra osservazione, quella dei termini. Qualche collega ha chiesto di non porre un termine. Senonché non si può, quando si tratta di un provvedimento di eccezione, non porre un termine per colui che deve muoversi per avvantaggiarsene: ed il termine di 120 giorni per tutte le tasse e imposte indirette, è del tutto ordinario. È stato osservato da alcuni colleghi (per ultimo dal collega onorevole Napolitano) che per la materia del registro e delle imposte indirette non vi è quella complessità di accertamenti, richiesti nel settore delle imposte dirette e soprattutto della imposta di ricchezza mobile per superare la fase dell'accertamento ed arrivare alla definizione, secondo i criteri voluti dalla legge. Ma debbo dire che, proprio perché si tratta di un provvedimento che il nostro dopoguerra conosce, già si è ritenuto, in questa applicazione, di accorciare a 6 mesi quel termine di un anno che era

stato lasciato nel provvedimento del 1959. Si è detto: coloro che hanno ritenuto di ricorrere in materia di imposte dirette, e che hanno sempre avuto un anno di tempo, debbono ora muoversi, per definire il loro rapporto col fisco entro sei mesi.

Mi sono preoccupato di conoscere se gli uffici avessero la possibilità di giungere a queste definizioni senza turbamento del lavoro ordinario; e debbo dire che, in quella cifra di un milione e più di pratiche che costituiscono il contenzioso, la parte riferentesi alle imposte dirette è la minore numericamente.

Debbo dire che proprio questo rigore di termini, che gli uffici hanno dichiarato di poter rispettare, costringerà i ritardatari a deperire.

Gli onorevoli colleghi sanno che questi 90 miliardi di lire, sono a copertura, in gran parte, di un provvedimento che serve a finanziare il miglioramento nel trattamento di quiescenza degli statali: questa è dunque, la spiegazione del minor termine nonché di un'altra norma racchiusa nell'ultimo comma dell'articolo 2, che così recita: « Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma, sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina ». Cioè, rimanendo ferma la rateizzazione in sei rate, esse potranno essere messe in riscossione prima della pubblicazione dei ruoli ordinari: e ciò, dovendo il presente provvedimento servire a copertura di spese di immediata erogazione, come il trattamento di quiescenza.

Ritengo di aver dato risposta a tutti; e, ringraziando il collega onorevole Turnaturi per aver egli illustrato molto bene quelle che sono le ragioni che suffragano la mia richiesta, vorrei pregare, per le considerazioni esposte, i colleghi Napolitano, Raucci ed Albertini di ritirare l'emendamento proposto all'articolo 2, che non posso accettare, e la Commissione di approvare il testo già approvato dal Senato.

Questo provvedimento deve essere approvato con sollecitudine.

Chiedo scusa ai colleghi che non vedono accolti dal Governo i loro emendamenti, assicurando loro che non è, questo, un gesto di scortesia; è uno stato di necessità nel quale mi trovo. E, quindi, concludo rinnovando la preghiera alla Commissione di voler onorare il provvedimento con il suo voto.

NAPOLITANO FRANCESCO. Vorrei un chiarimento, se possibile, onorevole Ministro,

che lei è forse in grado di fornire stando alle notizie attinte presso i competenti uffici. Faccio un esempio pratico, non per quanto riguarda le imposte dirette, ma quelle indirette. Lei sa che ci sono ordinanze che sono provvedimenti o definitivi oppure, per effetto della possibilità che la legge dà per certi determinati importi, parzialmente esecutivi. Per quanto riguarda una ordinanza divenuta esecutiva, ma per cui non si è pagato ancora, è ovvio che c'è diritto al beneficio del condono. Noi ci troviamo però di fronte a casi — non credo ci sia bisogno per questo di un emendamento e ritengo vi siano precedenti su questo punto — di contribuenti che si trovano davanti ad un'ordinanza divenuta esecutiva. La pena pecuniaria però è stato concordato di pagarla in un certo numero di anni. Per una parte di essa il contribuente ha pagato alcune rate, ma sorge il problema per quelle ancora da pagare.

Questo è il chiarimento che chiederei all'onorevole Ministro, se intende di darlo subito, o in seguito, se ritiene accertarsene presso i competenti uffici.

MARTINELLI, *Ministro delle finanze*. Dico subito la mia opinione, con riserva, tuttavia, di verificare.

A mio giudizio, tutto quello che viene definito prima dell'entrata in vigore della legge ha carattere di definitività. Posso però assicurare che ho cercato di attenuare le conseguenze di un tale principio, avendo raccomandato agli uffici di ritardare, per quanto possibile, la definizione delle vertenze, appunto in vista del fatto che col provvedimento di condono in corso il Governo aveva manifestato la volontà di venire incontro agli interessi dei contribuenti.

Debbo poi aggiungere — e ritengo che questo sia un utile chiarimento — che il testo del provvedimento in esame è in sostanza identico a quelli precedenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

(*Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono*).

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreché, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette).

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2°) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sempreché, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

Do lettura dell'emendamento presentato dagli onorevoli Raucci, Albertini e Bensi:

« Al terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il condono si applica inoltre per le soprattasse e pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i relativi importi non siano stati già corrisposti all'Erario ».

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1963

Chiedo agli onorevoli presentatori dell'emendamento se ritirano o se intendono mantenere il loro emendamento.

ALBERTINI. Nonostante le dichiarazioni del Ministro, e pur comprendendone lo spirito, devo dichiarare che da parte nostra manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dei restanti articoli che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2°) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data della entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione, questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purché i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopraccitati.

(È approvato).

ART. 4.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera f) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

(È approvato).

ART. 5.

(Definitività dei tributi e diritti corrisposti).

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

(È approvato).

ART. 6.

(Limite temporale per l'applicazione del condono).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1963

lusso » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (629):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (587):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Bassi, Bensi, Bima, Bonaiti, Carrocci, Castellucci, De Ponti, Grilli Giovanni, Laforgia, Lenti, Longoni, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tagliaferri, Tambroni Armaroli, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vicentini e Zugno.

La seduta termina alle 20,30.

IL DIRETTORE
DEI L'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI